



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 4652 del 07/11/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4383 del 11/11/2024

I Direzione – Affari Legali e del Personale
Servizio Sicurezza nei luoghi di lavoro

OGGETTO: Determinazione a contrarre per la fornitura di reintegro presidi primo soccorso.
Affidamento art. 50 comma 1 lettera d.lgs. n. 36/2023 e impegno somme € 3.079,89.
CIG.: B4211FBD58

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. relativo alle competenze dei Dirigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n. 106 del 24/5/2024 relativo all'approvazione della nuova Struttura organizzativa dell'ente (Organigramma) e del nuovo Funzionigramma che modifica il Decreto Sindacale n. 4 del 22/01/2024 di revisione dell'assetto organizzativo;;

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 31/01/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione della struttura di livello dirigenziale Direzione Servizi Legali e del Personale al dott. Giorgio La Malfa, competente alla sottoscrizione del presente atto;

VISTA la Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2 del 27.5.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

VISTO il Decreto sindacale n. 123 del 14.06.2024 avente per oggetto: “*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026 , ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000*”;

PREMESSO CHE:

- l’art. 2 del D.M. 388/2003 prevede che il Datore di lavoro organizzi il servizio di pronto soccorso garantendo, all’interno dei luoghi di lavoro, la presenza di cassetta di primo soccorso e di pacchetti medicazione, secondo le indicazioni presenti nello stesso Decreto ed in funzione della classificazione di rischio dell’Azienda;
- l’art. 45 del D.Lgs. 81/08 ribadisce l’obbligo del Datore di lavoro di fornire i luoghi di lavoro delle attrezzature di pronto soccorso come indicato nel D.M. 388/2003;
- la ricognizione effettuata da questo Servizio sui luoghi di lavoro dell’Ente ha rilevato che i presidi di primo soccorso in dotazione agli uffici sono di prossima scadenza e pertanto si rende necessario e urgente provvedere al loro reintegro con il contenuto minimo previsto dal DM 388/2003;

CHE è stato approvato con Determinazione del Dirigente della I Direzione – Servizi Legali e del personal n. 3984 del 15.10.2024 il progetto per la fornitura di reintegro presidi primo soccorso, redatto dal responsabile Ufficio Datore di lavoro Carmelina Sidoti, costituito dai seguenti elaborati progettuali:

- a) relazione tecnica illustrativa;
- b) capitolato prestazionale di appalto;
- c) schema lettera commerciale;
- d) specifiche tecniche e quadro di spesa;

VISTO il Quadro economico del progetto, per l'importo complessivo di € 3.294,00 prenotate con la stessa determina, così ripartito:

importo a base d'asta € 2.700,00

Iva il 22% € 594,00

VISTA la fonte di finanziamento del suddetto servizio che è la seguente: cap. 1152 esercizio 2024 codice 01.11-1.03.01.02.007 – missione 1 – programma 11 - alla voce Spese per dispositivi di protezione;

DATO ATTO CHE l'acquisto di cui trattasi non è soggetto all'inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024/2026, atteso che l'importo degli stessi è inferiore alla soglia di euro 140.000,00 oltre Iva prevista dall'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

TENUTO CONTO CHE:

- ai sensi dell'art. 11 comma 1 e dell'art. 57 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 all'affidamento di cui trattasi si applica il contratto collettivo nazionale e territoriale Commercio Terziario ;
- il servizio non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

DATO ATTO CHE trattandosi di contratto di appalto di fortuitura senza posa in opera non è stata inserita in capitolato la clausola sociale prevista all'art. 57 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO l'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 secondo cui *“Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”*;

ATTESO CHE in virtù del prefato art. 48 del D.Lgs. n. 36/2023 sono vigenti:

- l'art. 1 – comma 449 – della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., il quale dispone che: *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti....omissis.....”*;
- la Legge n. 135/2012, di conversione con modifiche del D.L. n. 95/2012, la quale prevede che *i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa*;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, *“le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26 del predetto decreto”*;

- ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. n. 12/2011 nel testo modificato dalla L.R. n. 12/2023 “*Per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori della Regione e gli enti di cui all'art. 2 si avvalgono della piattaforma digitale regionale di cui al comma 4 lettera n bis). Quest'ultima, in attuazione del principio di unicità dell'invio, assicura la tempestiva trasmissione dei dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici*”;

- ai sensi dell'art. 12, comma 4, della L.R. n. 12/2011 nel testo modificato dalla L.R. n. 12/2023 “*Nelle more della realizzazione della piattaforma digitale regionale di cui al comma 6 dell'art. 4, le stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale, per gli specifici affidamenti di cui all'art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, si avvalgono delle piattaforme informatiche esistenti alimentati con gli Albi di cui ai commi 1 e 2*”;

ACCERTATO CHE non sono attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26, c.1, della L. n. 488/99 aventi ad oggetto beni o servizi comparabili con quelli oggetto da acquistare;

DATO ATTO CHE per il presente affidamento si utilizza Piattaforma Approvvigionamento Digitale della Città Metropolitana di Messina;

RILEVATO CHE in relazione all'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 le prestazioni in oggetto non presentano carattere transfrontaliero certo;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è il Responsabile del Servizio Sicurezza nei luoghi lavoro dott. Sandro Mangiapane, nominato con Determina n. 4111 del 23-10-2024;

CONSIDERATO CHE il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stato acquisito il seguente CIG: B4211FBD58 ;

TENUTO CONTO CHE gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti e della L.R. n. 12/2011 nel testo aggiornato dalla L.R. n. 12/2023;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Forma del contratto: mediante scambio di lettere commerciali, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: adempimento degli obblighi di tutela della salute dei lavoratori e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 – comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RITENUTO CHE - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 - può procedersi mediante affidamento diretto all'acquisto della fornitura di kit reintegro presidi primo soccorso, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e in possesso dei requisiti generali e/o speciali previsti dal Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023, individuati, tra gli iscritti negli elenchi della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale per la categoria di interesse, in considerazione dell'assenza, al momento attuale, di elenchi operatori o albi regionali;

DATO ATTO CHE il RUP, al fine di ponderare la congruità del prezzo rispetto al valore di mercato, ha effettuato una ricerca preventiva al fine di selezionare n. 3 operatori economici per una consultazione di mercato individuati nel mercato elettronico e negli elenchi della PAD dell'Ente per le categoria di interesse; - in data 25.10.2024 si è proceduto a richiedere i seguenti preventivi, al fine di acquisire il servizio in argomento, agli operatori economici:

- 1) Mapros s.r.l., con sede legale in Piraino via Nazionale, p.iva 03669080834 ;
 - 2) Eko Supply s.r.l., con sede legale in Palermo via Castore, p.iva 06489100823;
 - 3) Nania s.r.l.s., con sede legale in S.Filippo del Mela via Nazionale Olivarella, p.iva 01934190834;
- che entro il termine di scadenza della procedura di richiesta di preventivi, fissato per il 4.11.2024 sono pervenute n. 2 preventivi e segnatamente:

- 1) Eko Supply s.r.l.;
- 2) Nania s.r.l.

APPURATO CHE in base all'art. 48, co. 4, D.Lgs. n. 36/2023 *“ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”*. Da tale disposizione consegue la regola secondo cui ai contratti sotto-soglia europea si applicano, *in primis*, le regole semplificatorie previste dagli artt. 48-55 D.Lgs. n. 36/2023 e, per le sole parti ivi non regolate, la disciplina ordinaria (prevista per gli appalti sopra-soglia) del Codice dei contratti pubblici;

VERIFICATO CHE;

- in virtù della disciplina ordinaria applicabile al presente affidamento, il RUP ha accertato che l'oggetto del contratto è dato una fornitura senza posa in opera e perciò non si procede alla verifica dei costi di manodopera previsti dall'art. 41 comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico affidatario ha dichiarato di applicare il seguente contratto collettivo del personale dipendente impiegato nell'appalto: Commercio Terziario, che risulta essere adeguato;

RITENUTO alla stregua di un'attenta valutazione qualitativa ed economica, che il preventivo che meglio soddisfa le esigenze dell'Ente e che, al contempo, si stima congruo rispetto al valore di mercato è quello dell'operatore economico Eko Supply s.r.l., con sede legale in Palermo via Castore, p.iva 06489100823 recante un importo di € 2.524,00 oltre Iva, anche per l'esperienza maturata nel settore dalla stessa ditta in servizi comparabili a quelli richiesti da questo Ente e della documentazione tecnica inviata dalla stessa a sostegno dell'offerta;

PRESO ATTO CHE:

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, il presente appalto, dato l'importo, non è suddiviso in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

RITENUTO – per le motivazioni e secondo i criteri e le modalità sopra esposti - di procedere all'acquisizione della fornitura di cui trattasi offerta dalla ditta Eko Supply s.r.l. per l'importo pari a € 2.524,50 oltre Iva ai sensi di legge;

TENUTO CONTO che è possibile derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto l'affidamento in parola si connota come acquisizione di importo inferiore ad euro 5.000,00 e dunque non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

PRECISATO CHE ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 il possesso dei requisiti di ordine generale, come disciplinati dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, sono stati attestati mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dell'affidatario, sulla quale saranno effettuate le relative verifiche ai sensi del predetto articolo, previo sorteggio di un campione individuato ai sensi della Direttiva del Segretario Generale n. 1/2024;

PRECISATO CHE in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

RITENUTO CHE con riferimento a quanto disposto dall'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento che si verifichi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea; ;

RILEVATA l'insussistenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, del RUP e del sottoscritto Dirigente in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del Nuovo Codice dei Contratti, giusta dichiarazione agli atti;

CONSIDERATO CHE la ditta è in regola con i contributi previdenziali secondo quanto desunto dal Durc ricavato dal portale Inail;

VISTO l'art. 18 – comma 1 - del D.Lgs. n. 36/2023 secondo il quale *“Il contratto è stipulato...omissis...in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,...omissis...oppure mediante scrittura privata. Omissis...per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.Omissis...”*;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023;

VISTA la L.R. n. 12/2011 nel testo modificato dalla L.R. n. 12/2023;

VISTO il D.Lgs. 81/08 e il D.M. 388/2003;

VISTO lo Statuto;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città Metropolitana di Messina;

VISTO il vigente Regolamento di Disciplina dell'Ordinamento Finanziario e Contabile;

VISTO il Modello Patto d'Integrità sottoscritto dal legale Rappresentante della società Eko Supply s.r.l.;

VISTA la dichiarazione relativa alla clausola di Pantouflage, sottoscritta dal legale Rappresentante Legale della società Eko Supply s.r.l.;

VISTO la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti generali e speciali prodotta dalla società affidataria Eko Supply s.r.l.;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis co 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DETERMINA

DI PROCEDERE all'acquisizione mediante affidamento diretto della fornitura del reintegro presidi di primo soccorso, come meglio specificati in narrativa, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, a favore di Eko Supply s.r.l., con sede legale in Palermo via Castore, p.iva 06489100823, in quanto la relativa offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite da questa stazione appaltante;

DI APPROVARE la spesa complessiva di € 3.079,89 Iva compresa ai sensi di legge come si seguito ripartita:

- importo del servizio: € 2.524,50
- Iva, al 22% € 555,39

DI PRENDERE ATTO CHE l'affidatario ha dichiarato, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il possesso dei requisiti di ordine generale come disciplinati dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sulla quale saranno effettuate le relative verifiche ai sensi del predetto articolo, previo sorteggio di un campione individuato ai sensi della Direttiva del Segretario Generale n. 1/2024;

DI DARE ATTO, altresì, che come richiesto dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, il suddetto operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17 – commi 1 e 2 – del predetto D.Lgs.;

DI IMPEGNARE - ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme, prenotate con determina dirigenziale n. 3984 del 15.10.2024 e corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2024

Capitolo: 1152

Descrizione: Spese per dispositivi di protezione

Missione: 1

Programma: 11

Codice: 01.11-1.03.01.02.007

Importo: € 3.079,89

DI SVINCOLARE le restanti somme prenotate con determina dirigenziale n. 3984 del 15.10.2024 prenot. n. 111 del 15.10.2024, non impegnate con la presente determina;

DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 49 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, si è derogato dal principio di rotazione per la motivazione rappresentata in premessa;

DI STABILIRE CHE l'affidatario deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 con l'individuazione del conto corrente dedicato, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DI PROCEDERE alla sottoscrizione mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI PUBBLICARE la presente Determinazione all'Albo Pretorio on line;

DI DARE MANDATO AL RUP:

- di trasmettere, tramite la PAD utilizzata della Città Metropolitana di Messina, ai sensi dell'art. 50 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, l'avviso relativo ai risultati del presente affidamento alla "Piattaforma per la pubblicità legale" della BDNCP con le modalità di cui all'art. 85 del predetto decreto;

- di pubblicare la presente determinazione nella Piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) utilizzata della Città Metropolitana di Messina comunicando ai sensi dell'art. 85 comma 4 citato, alla BDNCP il relativo collegamento ipertestuale, al fine di garantire l'accesso ai documenti del presente affidamento fino al completamento della procedura e all'esecuzione del contratto.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*" – Sottosezione di I livello "*Bandi di gara e Contratti*" ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. .

DI DARE ATTO CHE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016;

DI ATTESTARE, in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazione dalla L. n. 102/2009 e ss.mm.ii. e dall'art. 183, co. 8, del TUEL, che il programma dei pagamenti è coerente con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole del pareggio di bilancio.

DI ATTESTARE, inoltre, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo provvedimento da parte dello scrivente.

RENDERE NOTO ai sensi della L. 241/90, così come recepita dall'OREL che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Sicurezza nei luoghi di lavoro – I Direzione - dott. Sandro Mangiapane, tel. 0907761443, email: s.mangiapane@cittametropolitana.me.it , PEC: protocollo@pec.prov.me.it ;

DARE ATTO, infine, che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, non si trova in alcuna situazione di conflitto d'interesse con riferimento al procedimento di cui trattasi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina, approvato con Decreto sindacale n. 114 del 01/06/2021.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

IL DIRIGENTE
dott. Giorgio La Malfa
firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa